

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2647

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

POLLI, FRAGASSI, BAMPO, METRI, ONGARO, CALDEROLI, FLEGO, FRONTINI, MAZZETTO, MAGISTRONI, BONATO, PROVERA, MAURIZIO BALOCCHI, MATTEJA, MAGNABOSCO, LATRONICO, TERZI

Riforma della rappresentanza militare

Presentata il 12 maggio 1993

ONOREVOLI COLLEGGHI! — L'indagine conoscitiva svolta, nella X legislatura, dalla Commissione difesa della Camera dei deputati sul funzionamento degli organismi della rappresentanza militare ha reso ben evidente la necessità di una riforma dell'istituto, e quindi di una modifica della legge 11 luglio 1978, n. 382.

Il fine della presente proposta di legge è:

1) garantire la rappresentatività dei vari organi, centrali, intermedi e di base, senza tuttavia ostacolarne e comprometterne un'efficiente funzionalità, per non scadere in una fuorviante forma di assemblearismo di vaga natura sindacale;

2) evitare l'ipotesi di sindacalizzazione del personale delle Forze armate, assicurando nel contempo un effettivo e sovrano ruolo negoziale agli organismi rappresentativi nelle questioni di loro competenza. Si rende così superfluo il riconoscimento o la creazione di organizza-

zioni sindacali all'interno delle Forze armate sul modello sviluppatosi per la Polizia di Stato;

3) riconoscere agli organismi di rappresentanza, sempre nei settori di loro pertinenza, il diritto di partecipare alle procedure amministrative di formazione di ogni provvedimento di competenza dei Ministri della difesa e dell'interno, fornendo il proprio parere;

4) tutelare i delegati degli organismi da ogni forma possibile di ritorsione da parte dei superiori gerarchici o da qualsiasi tipo di intimidazione, che possano pregiudicare un corretto esercizio del mandato ed impedire la libertà di manifestare la propria opinione. A tal fine è stata prevista una speciale sanzione penale e disciplinare.

Auspichiamo di conseguenza un tempestivo esame ed una sollecita approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Organi centrali di rappresentanza).

1. Gli organi centrali di rappresentanza militare si distinguono in:

a) un comitato centrale di coordinamento interforze, denominato COCIR;

b) due organi centrali, con struttura autonoma, a carattere nazionale, denominati COCER Comparto Difesa e COCER Comparto Sicurezza. Il COCER Comparto Difesa è articolato in tre distinte sezioni: Esercito, Marina e Aeronautica; il COCER Comparto Sicurezza è articolato in due distinte sezioni: Carabinieri e Guardia di finanza;

c) un organo centrale autonomo, denominato COCER Settore Leva, come struttura di rappresentanza dei militari delle categorie « D » e « E » di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691.

ART. 2.

(Composizione e compiti del comitato centrale di coordinamento interforze).

1. Il COCIR è costituito da venti delegati, eletti in maniera tale da garantire la rappresentanza per categorie e per armi.

2. Il COCIR coordina e supervisiona le iniziative comuni ai due organi centrali di comparto, trasmettendo al Ministro della difesa il proprio parere sui documenti di interesse generale approvati dalle sezioni di cui al comma 1 dell'articolo 1.

ART. 3.

(Organi intermedi e di base).

1. I COCER di sezione del Comparto Difesa, i COCER di sezione del Comparto Sicurezza e il COCER Settore Leva sono

articolati, ai rispettivi livelli intermedi e di base, nei comitati intermedi di rappresentanza (COIR) e nei comitati di base di rappresentanza (COBAR).

ART. 4.

(Presidente e vicepresidente).

1. Il presidente e il vicepresidente di ogni organo di rappresentanza militare sono eletti con voto diretto, personale e segreto, a maggioranza qualificata, da tutti i delegati di ciascun organo.

2. Tutti i delegati dell'organo di rappresentanza possono candidarsi alle cariche di presidente e vicepresidente; in caso di parità tra due candidati, prevale il più anziano di età.

3. Il mandato del presidente e del vicepresidente può essere revocato, su richiesta sottoscritta dai due terzi dei delegati dell'organo, con le procedure di cui al comma 1.

4. Il presidente è il portavoce dell'organo di rappresentanza militare di cui fa parte e ne coordina e dirige i lavori.

ART. 5.

(Convocazione degli organi).

1. Gli organi di rappresentanza sono convocati dal presidente, di sua iniziativa o su richiesta scritta di un terzo dei rispettivi componenti.

2. La convocazione degli organi di rappresentanza deve essere comunicata con anticipo di tre giorni ai comandi presso i quali sono istituiti, che sono tenuti ad assumere le necessarie misure logistiche ed amministrative.

3. I COBAR, i COIR, i COCER di sezione e del settore Leva, si riuniscono una volta al mese; i COCER di comparto e il COCIR interforze si riuniscono almeno una volta ogni tre mesi.

4. Gli organi di rappresentanza hanno la facoltà di convocare incontri congiunti tra i vari organi di comparto e di sezione, su iniziativa del presidente o della metà dei delegati dell'organo.

ART. 6.

(Procedure elettorali e composizione degli organi di rappresentanza).

1. Gli organi della rappresentanza militare, COCER, COIR, COBAR, sono costituiti da un numero di delegati proporzionale alla rispettiva consistenza numerica di ciascuna delle categorie « A », « B », « C » quadro permanente, « C » volontari, nelle sezioni dei comparti Difesa e Sicurezza, e « D » ed « E » nel settore Leva, e comunque sempre con la garanzia della rappresentanza minima di un delegato per categoria.

2. Il COCER è composto da un numero massimo di 11 membri, il COIR da un numero massimo di 9 membri, il COBAR da un numero massimo di 7 membri.

3. Le elezioni dei delegati delle categorie « D » e « E », nel settore Leva, devono essere effettuate entro un mese prima della scadenza del mandato dei delegati uscenti, al fine di consentire lo svolgimento di un periodo formativo per i delegati neo-eletti, i quali, dalla data di proclamazione, potranno partecipare, senza diritto di voto, all'attività degli organi di rappresentanza uscenti.

4. Le elezioni dei rappresentanti nei diversi organi avviene con voto diretto, unico, personale e segreto.

5. La categoria « A » è rappresentata fino al grado di tenente colonnello e gradi corrispondenti, esclusi quelli a stipendio omogeneo al quadro superiore.

6. L'elezione dei rappresentanti è valida purché abbia partecipato alla votazione almeno metà più uno degli aventi diritto.

7. Il mandato di rappresentanza è irrevocabile, se non per sentenza definitiva di condanna a pena superiore a due anni di reclusione.

ART. 7.

(Trasmissione di delibere).

1. Le delibere degli organi centrali sono trasmesse:

a) al Ministro della difesa, per quanto riguarda quelle approvate dal CO-CER comparto Difesa e quelle approvate dal CO-CER comparto Sicurezza, se riferite all'Arma dei carabinieri;

b) al Ministro delle finanze per quanto riguarda quelle approvate dal CO-CER comparto Sicurezza, se riferite al Corpo della Guardia di finanza.

2. Le delibere degli organi intermedi e di base sono trasmesse al comando presso il quale sono costituiti, oltre che ai rispettivi organi centrali.

3. Ogni delibera degli organi centrali viene trasmessa inoltre ai rispettivi stati maggiori, che possono far conoscere le proprie valutazioni.

4. Gli organi centrali della rappresentanza, nelle materie assegnate dalla presente legge alla loro competenza, hanno facoltà di esprimere preventivamente, con propria deliberazione, parere al Ministro o alle Commissioni parlamentari competenti in relazione ad iniziative che questi intendano assumere.

ART. 8.

(Eleggibilità).

1. Nessuna punizione disciplinare, assegnata nei due mesi precedenti lo svolgimento delle elezioni dei delegati, può rappresentare condizione ostativa, per il militare, all'eleggibilità negli organi di rappresentanza a qualsiasi livello.

2. La punizione disciplinare può essere causa di cessazione momentanea del mandato, dopo che si sia pronunciato un apposito giurì d'onore, composto da cinque membri nominati dall'organo di cui il delegato è parte. Di tale giurì è membro di diritto il presidente dell'organo.

ART. 9.

(Durata del mandato).

1. Per gli eletti delle categorie « A », « B » e « C » del quadro permanente, la durata del mandato è stabilita in due anni.

2. Per i militari della categoria « C » volontari, la durata del mandato è pari alla metà della ferma, rinnovabile fino al congedo.

3. Per i militari delle categorie « D » e « E », il mandato cessa al termine del servizio obbligatorio.

ART. 10.

(Propaganda elettorale).

1. Per la propaganda elettorale e la presentazione dei candidati, gli organi di rappresentanza militare uscenti convocano e presiedono apposite assemblee, organizzate per categorie, degli elettori ai diversi livelli: assemblee di base per i candidati al COBAR, assemblee dei delegati COBAR per i candidati al COIR, assemblee dei delegati COIR per i candidati al COCER.

2. Le assemblee di base e le riunioni dei delegati COIR e COBAR non possono svolgersi in orario di servizio, salvo nella settimana antecedente il giorno delle votazioni.

ART. 11.

(Assemblee).

1. I COBAR, per la consultazione ed il confronto con la base rappresentata, convocano assemblee generali dei militari dell'unità di base almeno quattro volte l'anno, di cui non più di due in orario di servizio.

2. L'assemblea di base può essere convocata anche su richiesta scritta di un terzo dei militari rappresentati, e può essere organizzata anche limitatamente ad una o più categorie dell'unità di base.

3. Le assemblee sono presiedute dal presidente o dal vice presidente del rispettivo COBAR.

4. Le convocazioni delle assemblee di base sono comunicate, con dieci giorni di anticipo, dal presidente del COBAR competente al rispettivo comando, il quale adotta le necessarie misure logistiche ed amministrative per non compromettere, con le attività di servizio, il normale svolgimento, salvo eccezionali motivi.

5. I COBAR possono richiedere, se lo ritengono utile, la presenza dei delegati degli organi di livello superiore alle proprie assemblee di base, previa comunicazione al comando dell'unità.

ART. 12.

(Informazione ai militari).

1. Ad ogni militare, all'atto dell'arruolamento e alla presa di servizio presso un nuovo reparto, è consegnato, a cura dei comandi competenti, l'elenco dei nominativi e dei recapiti dei rappresentanti dell'organo di base corrispondente, cui fare riferimento per la tutela dei propri diritti; a tale elenco è allegata una comunicazione su importanti questioni attinenti al mandato, da parte del COBAR, del COIR e del COCER di competenza.

2. Nel periodo di prima istruzione presso le scuole militari, le accademie o i reparti addestrativi, i neo-arruolati partecipano ad una giornata di discussione e di confronto con i rappresentanti del COBAR di appartenenza, nel corso della quale tutti i delegati possono concorrere, con loro interventi, all'informazione del personale sulle problematiche della rappresentanza.

ART. 13.

(Bacheche).

1. I comandanti militari ad ogni livello sono tenuti a predisporre l'installazione di apposite bacheche, in ogni ufficio comando, ogni spaccio, ogni mensa, ogni sala di ricreazione, biblioteca o circolo, di

ogni caserma, per la periodica affissione delle delibere e comunicazioni degli organi di rappresentanza.

ART.14.

(Rapporti interni ed esterni degli organi di rappresentanza).

1. Gli organi di rappresentanza ad ogni livello possono avere rapporti di informazione e di confronto tra di loro e con associazioni, enti, organismi sociali, culturali ed istituzionali, fatta eccezione per le organizzazioni sindacali, previa deliberazione approvata dalla maggioranza dei due terzi delle rispettive assemblee, salvaguardando il rispetto della rigorosa autonomia dell'istituzione militare, dei vincoli di riservatezza imposti ai suoi dipendenti, e della sua assoluta estraneità alle competizioni politiche.

ART. 15.

(Autorità contrattuale).

1. Gli organi di rappresentanza ad ogni livello hanno autorità contrattuale, nei riguardi dei comandi militari competenti, su tutte le materie di loro competenza.

ART. 16.

(Ruolo negoziale degli organi centrali).

1. Gli organi centrali di rappresentanza, a livello di comparto, hanno ruolo negoziale in occasione delle trattative per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per le Forze armate ed i corpi di polizia.

2. I COCER di sezione Carabinieri e Guardia di finanza svolgono, in modo paritetico con gli organi rappresentativi della Polizia di Stato, ruolo negoziale nelle trattative per il rinnovo del contratto di lavoro delle forze di polizia.

3. Per esercitare il ruolo negoziale, i COCER di sezione devono procedere alla

consultazione preventiva dei rispettivi COIR e COBAR e delle assemblee di base, sia per la presentazione delle istanze sia per la sottoscrizione di accordi.

ART. 17.

(Competenze degli organi centrali).

1. Agli organi centrali di rappresentanza compete in via esclusiva il compito di avanzare pareri, proposte e richieste ai Ministeri ed alle Commissioni parlamentari permanenti eventualmente competenti, su tutte le questioni che attengono alle seguenti materie:

- a) trattamento economico;
- b) indennità;
- c) orario di lavoro;
- d) licenze, aspettative, permessi;
- e) formazione e aggiornamento professionale;
- f) criteri per la mobilità del personale e per l'attribuzione di incarichi;
- g) criteri per la selezione del personale di leva e per la sua destinazione;
- h) criteri per la gestione degli enti di assistenza del personale e partecipazione delegata nei consigli di amministrazione;
- i) criteri per l'attribuzione delle promozioni, con partecipazione delegata alle commissioni di avanzamento, che sono rese paritetiche tra categorie;
- l) condizioni, trattamento, tutela di natura giuridica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale dei militari;
- m) istanze avanzate dall'assemblea o su richiesta scritta e firmata di singoli militari o gruppi di essi, anche per soddisfare reclami o esigenze personali o collettive.

ART. 18.

(Competenze degli organi intermedi e di base).

1. Gli organi intermedi e di base della rappresentanza militare hanno competenza a trattare le materie di cui all'articolo 17, quando rappresentino problemi di carattere locale, che possano trovare soluzione per intervento o autonoma decisione del comando militare corrispondente.

2. Per l'esercizio del loro ruolo negoziale, gli organi intermedi e di base sono tenuti a procedere alla consultazione preventiva della base rappresentata, sia per avanzare proposte che per stipulare accordi.

3. Nei rapporti di collaborazione civile, nelle iniziative di promozione e di integrazione con le popolazioni locali, i comandanti responsabili sono tenuti a farsi affiancare dagli organi di rappresentanza o dai loro membri designati.

4. Gli organi intermedi e di base hanno esclusivo ruolo di rappresentanza. Possono altresì stipulare con le amministrazioni e con gli enti locali nell'ambito territoriale di competenza accordi e convenzioni riguardanti il personale militare.

ART. 19.

(Competenze degli organi del settore Leva).

1. Gli organi di rappresentanza del settore Leva ai diversi livelli hanno esclusivo ruolo negoziale nonché consultivo per tutte le materie che riguardano la specifica condizione dei militari in servizio obbligatorio, compreso il diritto alla regolamentazione dell'orario di lavoro, la determinazione del soldo e delle indennità, la precisazione dello *status* giuridico e dei doveri di servizio, la selezione attitudinale e la destinazione, il godimento di licenze e permessi, i corsi di specializzazione e gli attestati professionali, gli elementi di riconoscimento per il servizio effettivamente

prestato, gli sbocchi occupazionali, la funzionalità ed il miglioramento di strutture e servizi culturali, sportivi e ricreativi.

ART. 20.

(Facoltà e limiti del mandato).

1. I delegati del COCER svolgono il loro mandato con preminenza esclusiva sugli impegni di servizio, senza essere valutati, mantenendo valide le ultime valutazioni antecedenti alla elezione, anche nel caso di promozione durante il mandato; al termine del mandato sono reimpiegati tenendo conto delle loro richieste e caratteristiche. L'elezione all'organo centrale costituisce nota di merito.

2. I delegati dei COIR e dei COBAR, quando impegnati nell'attività di rappresentante, sono esentati dai servizi.

3. Nel tempo non dedicato all'espletamento del loro mandato rappresentativo, i delegati a tutti i livelli devono essere normalmente impiegati in modo corrispondente alle loro mansioni, rispettando l'incarico e la specializzazione espressi.

4. Il personale volontario e di leva, durante il periodo di espletamento del mandato rappresentativo, fruisce del trattamento economico di missione equivalente a quello del personale di carriera a pari livello.

5. Durante il periodo di espletamento del mandato, i delegati, ai fini dell'impiego, vengono considerati a disposizione degli stati maggiori o dei comandi generali.

6. Sulle materie di propria competenza, ciascun delegato degli organi centrali può adire direttamente, con una domanda cui deve essere data una risposta scritta, il Ministro della difesa ed il Ministro dell'interno. La domanda deve essere inoltrata attraverso la presidenza del proprio organo. La risposta deve essere fornita entro trenta giorni. Qualora l'organismo di cui fa parte l'interrogante la ritenga evasiva od insoddisfacente, può deliberare di informarne le Commissioni parlamentari competenti.

ART. 21.

(Tutela del delegato).

1. Ai militari eletti nei consigli di rappresentanza, per le opinioni espresse nell'esercizio del loro mandato, non si applica il regolamento di disciplina militare, sempre che tali opinioni investano le questioni di competenza degli organi.

2. È fatto divieto ai delegati di manifestare, internamente agli organi o pubblicamente, opinioni di natura politica o riferite in qualche modo a movimenti o partiti politici.

3. I delegati non possono essere trasferiti ad altra sede senza preventivo parere favorevole del consiglio di rappresentanza cui appartengono.

ART. 22.

(Diritti dei delegati).

1. I delegati degli organi di rappresentanza possono manifestare pubblicamente il loro pensiero su tutte le questioni non classificate che riguardano la vita militare e avere rapporti con enti ed associazioni di carattere sociale o culturale, anche estranei alle Forze armate, fatta eccezione per i sindacati. Possono altresì partecipare a convegni ed assemblee e svolgere attività riguardanti la rappresentanza al di fuori degli organi di appartenenza, purché non in nome dell'assemblea, se non espressamente delegati, con le sole limitazioni conseguenti all'estraneità delle Forze armate alle competizioni politiche.

2. I delegati hanno la facoltà di distribuire propria propaganda scritta sulle materie di loro competenza al personale militare. Tale propaganda può essere consegnata come corrispondenza o in alternativa fuori del recinto e del limite degli immobili militari.

3. I delegati possono raccogliere contributi in denaro tra i militari, per finanziare particolari iniziative di carattere sociale o morale, o per sostenere attività nell'ambito del loro mandato rappresenta-

tivo. A tal fine devono però predisporre un rendiconto consuntivo, tenendo regolari scritture contabili.

ART. 23.

(Atti discriminatori).

1. Sono vietati gli atti comunque diretti a condizionare o limitare l'esercizio del mandato degli organi di rappresentanza militare o dei loro singoli membri.

2. È vietato qualsiasi atto teso ad influenzare o limitare, attraverso gli incarichi di comando o i rapporti gerarchici, il libero esercizio del voto da parte dei militari o dei delegati nell'ambito dell'attività della rappresentanza militare.

3. È vietato altresì qualsiasi atto discriminatorio verso candidati, delegati od ex delegati degli organi di rappresentanza.

4. Il militare che, a titolo individuale o insieme ad altri, avanza formale reclamo scritto all'organo di rappresentanza competente, non può essere sottoposto per questo atto ad alcun provvedimento disciplinare o discriminatorio, né il suo reclamo può essere subordinato ad alcuna formalità o condizione, sia gerarchica che procedurale, né di forma né di sostanza.

5. È vietato menzionare o trascrivere a qualsiasi titolo il reclamo presentato da un militare nei fascicoli personali o in qualsiasi atto riguardante la sua posizione.

ART. 24.

(Sanzioni).

1. Il militare che, in forza della propria posizione di superiorità e del vincolo gerarchico da essa derivante, a qualsiasi titolo impedisce oppure ostacola, anche attraverso minacce o offese, l'attuazione della piena libertà di manifestazione della propria opinione da parte dei delegati negli organi di rappresentanza, nei limiti della presente legge, è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione militare da due a quattro anni.

ART. 25.

(Pubblicità delle delibere).

1. Tutte le delibere, le relazioni, i comunicati e le notizie relativi all'attività degli organi della rappresentanza militare possono essere pubblicati, dai singoli delegati o dagli organi stessi, anche attraverso i mezzi di informazione e di stampa.

2. I singoli delegati e gli organi della rappresentanza hanno altresì il libero uso, per la divulgazione delle loro opinioni sulle materie di competenza, dei mezzi di comunicazione e di stampa.

3. Le delibere non possono mai riguardare argomenti di natura strettamente politica né devono contraddire l'estraneità delle Forze armate alle competizioni politiche. Il Ministro della difesa può, sentito il Capo di stato maggiore della difesa, sciogliere, anche su proposta della maggioranza assoluta del competente organo centrale, l'organo che non ha rispettato il divieto di cui al presente comma.

ART. 26.

(Manifestazione del dissenso).

1. Gli organi di rappresentanza militare, sulle materie di loro competenza, possono liberamente manifestare dissenso verso decisioni o provvedimenti dell'amministrazione a qualsiasi livello, senza che ciò influisca sul normale svolgimento dei compiti loro assegnati.

ART. 27.

(Regolamento di attuazione).

1. I Ministri della difesa e delle finanze di intesa tra loro, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, il nuovo regolamento di attuazione della rappresentanza militare, in armonia con quanto previsto dalla presente legge, sentiti gli

organi centrali della rappresentanza e dopo aver acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

2. Il regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento della rappresentanza militare è adottato dall'organo centrale del comparto Difesa e dagli organi centrali di sezione del comparto Sicurezza, nonché dall'organo centrale del settore Leva, a maggioranza assoluta dei propri componenti.